



MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA  
Ambito Territoriale di Vibo Valentia N. 2 Rete di Ambito VV013

## *Istituto Comprensivo Statale “A. Vespucci”*

Via Stazione snc, 89900 Vibo Valentia Marina Tel. 0963/572073

Cod.mecc.: VVIC82600R – C.F.: 96013890791

Codice univoco UFE: UFBK1N - Codice IPA: istsc\_vvic82600R

E-mail: [vvic82600r@istruzione.it](mailto:vvic82600r@istruzione.it) - Pec: [vvic82600r@pec.istruzione.it](mailto:vvic82600r@pec.istruzione.it)

Sito Web: <http://www.icsamerigovespucivibo.edu.it>



**ANNO SCOLASTICO 2022-2023**

# **PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA**

**per l'inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali**

**Referente per il presente documento:**

Docente Funzione Strumentale per l'Inclusione e  
referente Scuola Secondaria

*Approvazione collegio docenti data 09/09/2022*

## Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci



L'istituto Comprensivo Amerigo Vespucci è una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione.

Garantendo e promuovendo la dignità e l'uguaglianza di tutti gli studenti «senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» come vuole la nostra Costituzione. La scuola si impegna a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il "pieno sviluppo della persona umana

Il Protocollo di Accoglienza è un documento operativo che si propone come una guida informativa per docenti, personale scolastico e genitori, funzionale all'accoglienza e all'inclusione degli alunni con BES. Contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con bisogni educativi speciali in quanto: consente di applicare in modo operativo quanto previsto dalla legge quadro 104/92 e dai decreti attuativi, legge 170/2010 sui disturbi dell'apprendimento e direttiva ministeriale 27/12/2012 e c.m. n.8 6 marzo 2013.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

L'adozione del Protocollo di Accoglienza degli alunni con BES consente di attuare le indicazioni normative

### Norme di carattere generale

DPR n. 275 dell'8 marzo 1999	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59
DPR n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
DLvo n. 62 del 13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'art. 1, cc180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
OM n. 172 del 4 dicembre 2020	Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria (con Linee Guida allegate)
Nota MI n. 2158 del 4 dicembre 2020	Valutazione scuola primaria - Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.

### Disabilità

Legge n. 118 del 30 marzo 1971	Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
Legge n. 517 del 4 agosto 1977	Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
DPR n. 24 febbraio 1994	Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
DPR n. 323 del 23 luglio 1998	Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425
Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005	Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006

OM n. 90 del 21 maggio 2001	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, <i>in part.</i> l'art. 15
CM n. 125 del 20 luglio 2001	Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009	Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità"
DLvo n. 66 del 13 aprile 2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Nota MIUR n. 1153 del 4 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017
Nota MIUR n. 15578 del 8 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L. vo n.66/2017. Precisazione
DLvo n. 96 del 7 agosto 2019	Disposizioni integrative e correttive al D.Lvo 13/04/2017, n. 66
D.l. n. 182 del 29 dicembre 2020	Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021	Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182
Nota USR ER n. 1300 del 25 gennaio 2021	Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66" - Prime indicazioni
D.D. n. 75 del 26 gennaio 2021	Misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal decreto legislativo 13 maggio 2017, n. 66 e alle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n 182.

## DSA

Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
DM n. 5669 del 12 luglio 2011	Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
NotaUSR ER n. 2396 del 12 febbraio 2018	Alunni segnalati per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Indicazioni permanenti

### Altri BES

Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009	Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010	Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012	Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
CM n. 8 del 6 marzo 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.
Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013	Piano annuale per l'inclusività
Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 20132014 – Chiarimenti
Nota MIUR n. 7433 del 18 dicembre 2014	Trasmissione delle "Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati"
Comunicato Stampa MIUR 11 dicembre 2017	Firma delle "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d'origine"
Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018	L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.

### Alunni stranieri

CM n. 301 dell'8 settembre 1989	Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo
CM n. 205 del 2 luglio 1990	Educazione Interculturale
CM n. 5 del 12 gennaio 1994	Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno
CM n. 73 del 2 marzo 1994	Il dialogo interculturale e la convivenza democratica
Legge n. 40 del 6 marzo 1998	Disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero (c.d. Legge Turco-Napolitano; cfr. in particolare art. 36)
D.Lvo n. 286 del 25 luglio 1998	Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
DPR n. 394 del 31 agosto 1999	Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del Dvo 286/1998, (in partic. art. 45)
Legge n. 189 del 30 luglio 2002	Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (c.d. Legge Bossi-Fini)
CM n. 24 del 1 marzo 2006	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2006"
Comunicato stampa MIUR 23 ottobre 2007	Presentazione del Documento "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri", a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale
CM n. 2 dell'8 gennaio 2010	Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana
CM n. 465 del 27 gennaio 2012	Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato.

Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014” (con errata corrige del 19/05/2014)

Legge n. 107 del 13 luglio 2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (in part. art. 1 co. 7 lett. r)

Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015 Trasmissione del documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura.

- Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013; Circolare MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri;
  - **(Nota Ministeriale del 17 maggio 2018) Accoglienza scolastica per gli studenti ucraini**
  - Decreto Interministeriale n. 182/2020 e la sua “condizione di salute” nell’ordinamento giuridico: una prima analisi a margine della sentenza del Consiglio di Stato n. 3196/22 A seguito dell’emanazione, nel gennaio 2021 del Decreto Interministeriale 29 Dicembre 2020 n. 182 recante “*Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida nonché delle modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’art. 7 comma 2ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017 N° 66*”, il Tar del Lazio, nel settembre 2021, aveva proceduto ad annullarlo ritenendo tale “decreto” un vero e proprio “regolamento” e, quindi, che fosse stato emanato in violazione delle norme procedurali previste dall’art. 17 della Legge n. 400/88. Nella sentenza di annullamento n. 9795/21 – già analizzata in passato da Handylex – il TAR Lazio, aveva rappresentato nel merito anche alcune questioni ritenute critiche ed illegittime del Decreto Interministeriale in materia di Piano Educativo Individualizzato e di modalità e procedure di determinazione ed assegnazione dei sostegni.

## ALCUNI PUNTI ESSENZIALI DEL DLG.66/2017 INTEGRATO CON IL DLG.96 DEL 2019

Procedure di certificazione e documentazione per l'Inclusione Scolastica Art. 5. Commissioni mediche. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, corredata di certificato medico diagnostico funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto.

Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.295 del 1990; Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n.295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.

Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:

- a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; 12
- b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogo o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.

La domanda per l'accertamento della disabilità va presentata all'INPS, la procedura dettaglia una serie di operazioni, qui riportate in sintesi:

- a) su richiesta dei genitori, il pediatra di libera scelta trasmette in via telematica la domanda di accertamento della condizione di disabilità;
- b) la Commissione accerta la condizione di disabilità e redige la valutazione diagnostico funzionale: la documentazione è consegnata ai genitori;
- c) i genitori la consegnano al dirigente della scuola nonché al competente Ente locale ai fini della elaborazione, rispettivamente, del PEI e del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;
- d) il dirigente scolastico invia la documentazione al GIT ai fini della proposta delle risorse per il sostegno.

## FINALITÀ

Tale protocollo si propone di:

- Il protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:
- consentire il pieno diritto all'istruzione e formazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali garantendone l'inclusione; facilitare l'ingresso a scuola degli allievi con BES, supportarli nella fase di adattamento e sostenere la socializzazione nel nuovo ambiente scolastico, favorendo un clima di accoglienza;



- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
- favorire un clima di accoglienza e inclusione;
- favorire il successo scolastico e formativo;
- ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
- favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto, di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); o comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Team Docente / Consiglio di Classe);
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASP, Provincia, Regione, Associazioni).

### **Il Protocollo di Accoglienza:**

- contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica;
- traccia le linee delle possibili/diverse fasi dell'accoglienza e delle attività connesse.

Per Accoglienza non si intende solo il momento iniziale conseguente dell'arrivo di alunni con BES, ma si traduce in azioni e attenzioni costanti. Esso, pertanto, costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

### **Delinea prassi condivise di carattere:**

- amministrativo e burocratico (soggetti coinvolti: ruoli e compiti, documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza e accoglienza all'interno della scuola);
- educativo/didattico (assegnazione della classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogico-didattica, coinvolgimento delle famiglie degli alunni);
- sociale (coinvolgimento delle famiglie degli alunni, collaborazione con il territorio per la costruzione del progetto di vita dell'alunno).

## **ACCOGLIENZA DELL'ALUNNO NELLA CLASSE E NELLA SCUOLA**

Ai genitori e all'alunno, accompagnati dall'insegnante designato, viene presentata la classe di assegnazione. L'insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e la sua famiglia e fornisce alcune prime informazioni organizzative (l'elenco del materiale, intervallo, le modalità di comunicazione, i colloqui ecc.). Alla prima accoglienza non viene data eccessiva enfasi attraverso attività straordinarie che potrebbero imbarazzare l'alunno ed ottenere l'effetto paradossale di farlo sentire maggiormente estraneo e "osservato". Il programma della giornata viene modificato per fare spazio ad alcuni momenti per la prima conoscenza dei nomi dei compagni. Si può proporre agli alunni della classe di accompagnare il compagno neoarrivato a visitare la scuola e di preparare alcune schede illustrate che "raccontino" quali attività si fanno a scuola, quando ecc.

Il Team docenti:

1. rileva i bisogni specifici d'apprendimento (anche attraverso la somministrazione di schede di accoglienza);
2. individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina (anche attraverso

- la stesura di un Piano Didattico Personalizzato);
3. favorisce l'integrazione nella classe promovendo attività di piccolo gruppo.

## PRASSI AMMINISTRATIVO-BUROCRATICHEI SOGGETTI E LA

### DOCUMENTAZIONE

Gli attori del percorso di inclusione scolastica sono: gli alunni, la famiglia, la scuola, l'ASL, il territorio.

#### Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) sono così individuati:

<b>Alunni con certificazione di disabilità</b>	<b>Alunni con disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA)</b>	<b>Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali</b>
Certificazione ai sensi della L.104/92 art.3 commi 1 o 3	Diagnosi ai sensi della L.170/10	Relazione pedagogico-didattica e delibera del Consiglio di Classe ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, C.M.8/13 e Nota del 22/11/2013

#### Progetto Inclusione: fasi principali

<b>FASI E TEMPI</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>PERSONE COINVOLTE</b>
<b>Iscrizione</b>  <b>Entro i tempi stabiliti</b>	L'Istituto organizza, prima dell'iscrizione, un'assemblea per uno scambio di informazioni. Su richiesta la famiglia può visitare la scuola e vedere l'ambiente in cui verrà inserito il bambino (soprattutto in caso di disabilità grave in cui sono necessarie particolari attenzioni e adattamenti strutturali). I genitori procedono con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria dell'Istituto nei termini prestabiliti. La famiglia dovrà, entro breve tempo, far pervenire la certificazione attestante la diagnosi clinica direttamente alla segreteria dell'Istituto.	Dirigente, vicepresidente, insegnanti coinvolti e genitori.
<b>Pre accoglienza</b>  <b>Entro maggio</b>	Nell'ambito dei percorsi di continuità tra scuole, vengono organizzate una serie di attività ed incontri di continuità funzionali alla reciproca conoscenza tra l'alunno e l'ordine di scuola successiva (personale, struttura, attività, ...)	Docenti coinvolti dei due ordini di scuola (vedi protocollo di continuità).
<b>Condivisione di passaggio di informazioni</b>  <b>Entro maggio</b>	Presentazione del caso dell'alunno disabile, in occasione dell'incontro dell'equipe, al referente BES e al coordinatore di sede della scuola che accoglie il bambino. In occasione della formazione delle classi (protocollo continuità SI-SP e SP-SSPG) vengono presentati in modo generale tutti gli alunni, compresi quelli con difficoltà (secondo le modalità stabilite dal collegio docenti).	Insegnanti di classe e di sostegno coinvolti dei due ordini di scuola, genitori, equipe medica
<b>Accoglienza</b>	Insegnanti di classe e di sostegno coinvolti in tutti gli ordini di scuola, genitori, equipe medica.	Insegnanti di classe e di sostegno, genitori.

<p><b>Inizio anno scolastico</b></p>		<p>Consiglio di classe.</p> <p>Docente tutor e sostegno, docenti del CdC, equipe medica, genitori.</p>
--------------------------------------	--	--

**Scuola e Famiglia: ruoli del personale e compiti**

<p><b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individua risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze d 'inclusione;</li> <li>- approva i gruppi classe proposti dalla commissione;</li> <li>- assegnagli insegnanti di sostegno con il supporto del Gruppo H;</li> <li>- promuove attività di formazione/aggiornamento;</li> <li>- cura i rapporti con le amministrazioni locali (Comuni, ASP, Associazioni, ecc.);</li> <li>- figura di riferimento per tutti i soggetti coinvolti.</li> </ul>	
<p><b>FUNZIONE STRUMENTALE AREA INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI DIVERSABILI, STRANIERI E CON DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizza i bisogni formativi degli alunni in situazione di handicap, BES, DSA;</li> <li>- Coordina il gruppo di lavoro dei docenti di sostegno in collaborazione con il referente GLI e referente di sostegno per la scuola secondaria di I grado;</li> <li>- Rileva le situazioni di disagio;</li> <li>- Coordina le attività di inclusione in collaborazione con il relativo referente;</li> <li>- Si raccorda con i Consigli di classe, di interclasse, di intersezione;</li> <li>- Programma il Piano Annuale per l'inclusione</li> </ul> <p>Tiene i contatti con l'ASP;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interviene, sostiene ed integra gli alunni stranieri.</li> </ul>	
<p><b>IL REFERENTE GLH D'ISTITUTO (GLO) E I REFERENTI PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA:</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbalizzano le riunioni del GLO d'Istituto;</li> <li>- Collaborano con il Dirigente Scolastico;</li> </ul>	

- Collaborano con la Referente per Inclusione e le Funzioni Strumentali;
- Organizzano e programmano gli incontri tra scuola e famiglia;
- Partecipano agli incontri di verifica iniziali, intermedia e finali, con gli operatori sanitari;
- Fissano il calendario delle attività del gruppo H;
- Coordinano il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel corso dell'anno scolastico e le buone pratiche sperimentate;
- Gestiscono i fascicoli personali degli studenti con disabilità;
- Gestiscono il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all'interno dell'Istituto al fine di perseguire la continuità educativo didattica;
- Individuano ausili e sussidi particolari;
- Promuovono le iniziative relative alla sensibilizzazione per l'integrazione/inclusione scolastica degli alunni, proposte dal dipartimento;
- Promuovono la formazione degli insegnanti di sostegno in servizio.

#### **IL REFERENTE PER L'INCLUSIONE BES/ DSA**

- Collabora con il Dirigente Scolastico;
- Rende disponibili al personale la normativa e i modelli PDP da compilare;
- Promuove azioni di formazione circa gli alunni con bisogni educativi speciali;
- Partecipa al GLI e GLO;
- Cura la raccolta della documentazione.

#### **DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE**

- a) Accolgono l'alunno nel gruppo classe favorendone l'integrazione definendo gli interventi didattico/educativi ed individuando le strategie e le metodologie più utile per realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di apprendimento;
- b) Analizzano la situazione e la definizione dei bisogni dello studente;
- c) Rendono efficaci i tempi dedicati all'analisi delle situazioni, della progettazione e della condivisione dei vari progetti attuati;
- d) Curano nell'individuare e proporre risorse umane, strumentali e ambientali da utilizzare per favorire i processi di inclusione;
- e) Si assumono la responsabilità del percorso educativo dello studente e della pianificazione degli interventi didattici per favorire un clima positivo di apprendimento e di collaborazione con famiglia e territorio;

- f) Partecipano alla progettazione, alla valutazione individualizzata di progetti che riguardano gli studenti con BES;
- g) Per la compilazione del PEI è importante che il CdC stabilisca i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle capacità dello studente, tenendo conto degli obiettivi raggiungibili in relazione al punto di partenza dello studente e quanto stabilito dai Piani di Studio.

#### **DOCENTE DI SOSTEGNO**

La figura dell'insegnante "di sostegno" è nata giuridicamente con il D.P.R. 970/1975, come docente "specialista", ed è stata ulteriormente definita dalla Legge 517/77 che individua il docente di sostegno specializzato come figura preposta all'integrazione degli studenti con disabilità certificata. A questo proposito è riconosciuta l'effettiva contitolarità sulla classe:

- a) condivide con tutti gli altri colleghi i compiti professionali e le responsabilità sull'intera classe (contitolarità);
- b) partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione per tutto il gruppo classe;
- c) garantisce un reale supporto al CdC nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative;
- d) svolge un'attività di consulenza a favore dei colleghi curricolari nell'adozione di metodologie per l'individualizzazione finalizzate a costruire il PEI per lo studente con BES;
- e) concorda con ciascun docente curricolare i contenuti del progetto per la relativa disciplina o per gruppi di discipline e con gli educatori le strategie metodologiche educative;
- f) conduce direttamente interventi specialistici, centrati sulle caratteristiche e le capacità dello studente sulla base di metodologie particolari;
- g) assiste l'alunno in sede d'esame secondo le modalità previste dal progetto specifico e concordate con la Commissione d'esame;
- h) facilita l'integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe. L'insegnante "di sostegno", in realtà, è un insegnante "per" il sostegno o, meglio, per attivare le varie forme di sostegno che la comunità scolastica deve offrire.

#### **DOCENTE CURRICOLARE**

- favorisce la piena partecipazione degli alunni con BES al normale contesto di apprendimento definendo gli interventi didattico/educativi ed individuando le strategie e le metodologie più utili;
- collabora e partecipa alla formulazione del PEI, del PDF, del PDP;
- favorisce un clima positivo di collaborazione con famiglia e territorio.

#### **DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE**

Per gli alunni (L.170/10) con relazione clinica:

- coordina con il team docenti la redazione e l'aggiornamento dei documenti;
- cura la comunicazione e il coinvolgimento della famiglia dell'alunno e i rapporti tra scuola, famiglia, operatori sanitarie socioassistenziali che seguono l'alunno.

## ASSISTENTE EDUCATORE

L'assistente educatore è una figura professionale che svolge il proprio servizio presso le Istituzioni Scolastiche. Opera all'interno della scuola a sostegno del percorso di autonomia, di integrazione e di comunicazione degli alunni disabili, svolgendo un ruolo di supporto e facilitazione. È l'espressione della volontà di costruire un patto territoriale comune e condiviso a favore dei diritti e delle specificità di ogni bambino. La titolarità e la responsabilità dei progetti di integrazione, pur necessitando della condivisione e della compartecipazione tra tutti i soggetti coinvolti, rimane delle istituzioni scolastiche.

L'assistente educatore quindi:

- a) collabora alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo;
- b) partecipa al Consiglio di Classe ai fini dell'elaborazione e della condivisione di PF, PEI e PEP in accordo con il docente referente per lo studente con BES;
- c) collabora alla continuità nei percorsi didattici favorendo anche il collegamento tra scuola e territorio in funzione del progetto di vita dello studente;
- d) fornisce, secondo le modalità individuate dal Dirigente scolastico, elementi per la valutazione unicamente dello studente o degli studenti seguiti;
- e) assiste lo studente in sede d'esame secondo le modalità previste dal PEI e concordate con la Commissione preposta.
- f) si attiva per il potenziamento dell'autonomia della comunicazione e della relazione dell'alunno.

## PERSONALE ASACOM assistente per l'autonomia o comunicazione

All'assistente per l'autonomia e la comunicazione competono compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno, con cui deve però cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato. Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistente di base, igienico-personale. Si tratta di un operatore - educatore, mediatore ecc. - che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari, in vista di progetti di intervento.

La compresenza dell'educatore e dell'insegnante di sostegno nella stessa classe a volte è una convivenza spesso assai difficile. L'insegnante di sostegno e l'assistente educativo sono due figure professionali diverse sia per formazione che per contratto.

Il docente di sostegno è un docente specializzato e ha compiti e responsabilità pari a quelle di tutti gli altri docenti; mentre l'assistente educativo ha compiti di affiancamento alla struttura scolastica durante la frequenza dell'alunno disabile non autonomo, al fine di sostenerlo e di aiutarlo.

L'assistente ASACOM e l'insegnante di sostegno possono lavorare in compresenza. Ciò implica che possa esserci la compresenza, in quanto l'uno non sostituisce l'altro. L'assistente non può avere la responsabilità della classe e di conseguenza non può in alcun momento sostituire il/i docenti in quanto è a questi ultimi che gli alunni sono affidati. In altri termini, non solo le due figure professionali possono essere compresenti, ma il loro impegno deve essere ben definito e devono essere altrettanto chiari i confini dell'intervento dell'assistente.

La sede per poterne discutere e parlare è il Gruppo di lavoro sull'handicap operativo che di norma si riunisce due volte l'anno. Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità dell'utilizzo dell'assistente nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dell'inclusione scolastica.

In particolar modo, quindi il personale educativo – assistenziale è tenuto ad agire, in momenti collegati e distinti, ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale docente.

- Costruisce in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro all'interno del Piano Educativo Individualizzato per l'alunno in situazione di handicap;
- deve evitare una gestione puramente assistenziale dell'alunno con certificazione di disabilità pur costituendo essa la base da cui muovere;
- deve assumere conoscenze complete sull'alunno dell'alunno con certificazione di disabilità in modo da possedere un quadro della sua personalità (più oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando – qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno ai lavori di messa a punto del Profilo di Funzionamento e del Piano Educativo Individualizzato;
- deve garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno dell'alunno con certificazione di disabilità;
- deve interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori) e con il personale dei servizi del territorio;
- deve proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'alunno dell'alunno con certificazione di disabilità nell'ambito del percorso scolastico;
- deve collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera;
- deve sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità per quanto si riferisce l'entrata in servizio e la presenza a scuola;
- deve partecipare alle attività di formazione e aggiornamento attivate espressamente per gli assistenti.

#### **COLLABORATORI SCOLASTICI**

Aiutano l'alunno negli spostamenti interni, in mensa, nei servizi in base alle attività previste nel PEI qualora se ne ravvisi la necessità.

#### **PERSONALE DI SEGRETERIA**

- Acquisisce la documentazione necessaria;
- Verifica la completezza del fascicolo personale;
- Collabora con il Dirigente e con le figure preposte per tutti gli adempimenti burocratico amministrativi.

#### **FAMIGLIA**

- Provvede ad avviare una valutazione psico – pedagogica del proprio figlio/a, in presenza di difficoltà di apprendimento, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra o della scuola, secondo le modalità previste dalla normativa;
- Consegna alla scuola la diagnosi, i verbali e tutti i documenti di aggiornamento;
- Condivide e firma la documentazione dei PEI o PDP;
- Partecipa agli incontri con gli specialisti;
- Verifica che l'alunno porti a scuola i materiali richiesti;
- Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati.

## DOCUMENTAZIONE ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA

### L.104/'92

#### FASCICOLO PERSONALE DELLO STUDENTE

Il fascicolo personale accompagna lo studente dal suo ingresso alla scuola primaria fino al termine del suo percorso scolastico/ mancato rinnovo della condizione di disabilità.

La consultazione risulta importante perché consente, ai soggetti coinvolti, di reperire le informazioni opportune specialmente nei momenti di passaggio di grado scolastico.

Quando nel corso della carriera scolastica dell'alunno. La documentazione viene raccolta durante tutto l'anno scolastico e depositata, man mano, nell'Ufficio alunni dell'Istituto, dalla famiglia e/o dai Servizi e dall'insegnante di sostegno. La Legge Quadro n. 104/1992 riconosce una condizione di "handicap" a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'ONU del 2009, precisa che "la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri". L'art. 24, infine, riconosce "il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità" garantendo "un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera". La certificazione di disabilità viene redatta dai medici specialisti dall'Azienda ASP. (U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza). Attraverso un percorso di accoglienza e valutazione, viene formulata una diagnosi della patologia secondo la *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione* (ICD 10) e si propone alla famiglia l'eventuale avvio di un percorso per la valutazione della disabilità presso la Commissione INPS per l'accertamento dell'invalidità civile. A tal fine, l'Azienda ASP ((U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza) redige una Certificazione/Diagnosi Clinica (ai sensi art. 12 - 13 Legge 104/92) e una Diagnosi Funzionale (ai sensi art. 3 Legge 104/92).

#### CERTIFICAZIONE DI HANDICAP (ART.2, D.P.R.24.02.1994)

Contiene l'indicazione di patologia, gravità e necessità di addetto all'assistenza.

I genitori presentano all'INPS la domanda per l'accertamento della condizione di disabilità del figlio corredata di *certificato medico diagnostico funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento* rilasciato dall'ASL.

L'INPS (commissione medica) darà riscontro alla richiesta della certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione, presentata dai genitori.

L'INPS darà riscontro alla richiesta dei genitori non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. I genitori trasmettono, nel più breve tempo possibile, tale certificazione di disabilità all'Unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di Funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.



## PROFILO DI FUNZIONAMENTO

È il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. Il PF è redatto dopo l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, sulla base dei criteri del modello bio -psico-sociale dell'ICF, dell'OMS ai fini della formulazione del PEI. Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-didattico e socioaffettivo.

Ricomprende la ***Diagnosi Funzionale*** ed il ***Profilo Dinamico Funzionale*** redatti dall'Unità di valutazione Multidisciplinare (medico specialista, Neuropsichiatra, terapeuta abilitazione, assistente sociale, con la collaborazione dei genitori e la partecipazione del D.S. o di un docente specializzato sul sostegno didattico). Tale documento sarà per la famiglia, per l'Asl, per la scuola e per il Comune.

## SCHEDA DI OSSERVAZIONE BASATA SUL MODELLO ICF

I signori docenti di sostegno (PEI) e i docenti dei consigli di classe, avranno cura di compilare debitamente la suddetta griglia. Propedeutica per la redazione dei PEI e dei PF.

## PEI- ICF

Il Piano Educativo Individualizzato è il documento che individua gli obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.

Il PEI è redatto dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere secondo la prospettiva bio-psico sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse personali da destinare all'assistenza, all'autonomia, e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti.

È redatto in via provvisoria entro giugno ed in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre.

È redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

## PROGETTO INDIVIDUALE

È un documento redatto dal competente Ente locale.

La redazione del progetto individuale va richiesta dai genitori all'Ente locale di appartenenza. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

La richiesta della redazione del Progetto Individuale può essere inoltrata all'ente locale dopo il rilascio dell'accertamento della condizione di disabilità e la redazione del Profilo di Funzionamento.

## RELAZIONE FINALE- Verifica Obiettivi del PEI

Relazione che evidenzia: i progressi, i risultati raggiunti e le strategie rivelatesi efficaci. Riscontro delle attività programmate nel PEI con eventuali modifiche.

Docente di sostegno e docenti curricolari. La stesura materiale spetta all'insegnante di sostegno. La relazione finale verifica degli obiettivi del PEI viene condivisa nel CdC e, costituisce la base di partenza per il successivo anno scolastico.

A fine anno scolastico da consegnare al Responsabile designato.

## TABELLA DEI DOCUMENTI E DELLA TEMPISTICA PER ALUNNI CON DSA AI SENSI DELLA L. 170/2010

### RILEVAZIONE DEI CASI SOSPETTI DI DSA

È compito della scuola svolgere attività di individuazione precoce dei casi di DSA distinguendoli da difficoltà di apprendimento di origine socio-ambientale e dare comunicazione alle famiglie per l'avvio di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti (Lg. 170/2010 art.3).

L'iter previsto dalla Legge si articola in tre fasi:

1. individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative in lettura, scrittura, calcolo;
2. attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà;
3. segnalazione dei soggetti "resistenti" all'intervento didattico.

In sintesi:

F. 80	Disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio
F. 81	Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche (L. 170/10) F. 81.0 Dislessia F. 81.1 Disortografia F. 81.2 Discalculia F. 81.3 Misto (Dislessia e/o Disortografia e/o Discalculia F. 81.8 Disgrafia F. 81.9 Disturbo dell'Apprendimento non altrimenti specificato
F. 82	Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
F. 83	Disturbo evolutivo specifico misto
F. 90	Disturbi ipercinetici (tra cui ADHD, F. 90.0)
F. 91	Disturbi del comportamento sociale
F. 98	Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

## DOCUMENTI ALUNNI DSA

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<b>Fascicolo personale</b>	<p>Il fascicolo personale dell'alunno presenta una sezione dedicata a cura del personale di segreteria. Il fascicolo è conservato nella Segreteria Scolastica.</p> <p>Per la consultazione è necessario prendere appuntamento con il personale di segreteria preposto.</p>	<p>Nel corso della carriera scolastica dell'alunno.</p> <p>La documentazione viene raccolta durante tutto l'anno scolastico e depositata, man mano, nell'Ufficio alunni dell'Istituto dalla famiglia e/o dai Servizi e dall'insegnante coordinatore di classe.</p>
<b>Scheda di osservazione Basata sul modello ICF</b>	<p>I docenti dei consigli di classe, o del team di docenti (PDP) avranno cura di compilare debitamente la suddetta griglia.</p>	<p>Propedeutica per la redazione dei PEI e dei PDP.</p>
<p><b>Diagnosi</b>  <b>Attestazione del disturbo.</b>  <b>RELAZIONE CLINICA</b>  <b>Fornisce le indicazioni riguardanti gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare</b></p>	<p>Neuropsichiatra infantile o psicologo dell'età evolutiva.</p> <p>La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell'ASL (neuropsichiatri infantili o psicologi) o a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa oppure a strutture private in cui operano questi specialisti.</p> <p>Lo specialista rilascia, anche in un unico documento, la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, sulla base delle quali il Cdc definisce gli interventi educativi e didattici personalizzati, gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.</p> <p>Nel raro caso in cui la famiglia sia, per seri e provati motivi, impossibilitata ad avviare l'iter per la certificazione di un eventuale DSA, essa può delegare la scuola, attraverso la persona della</p>	

	<p>Referente BES, ad avviare la procedura presso l'ASP di competenza.</p> <p>Il coordinatore di classe potrà richiedere il modello di delega alla Referente BES.</p> <p>La <u>diagnosi</u> di uno specialista privato deve essere accettata dalla scuola per la stesura del PDP anche in assenza della <u>certificazione</u>.</p>	
<p><b>Piano Didattico Personalizzato (PDP)</b>  Percorso educativo basato sulle caratteristiche evolutive e finalizzato ed adeguare il curriculum alle esigenze formative dello studente. Specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica e adottati dal Cdc. Questo documento raccoglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La descrizione della situazione dell'alunno avvalendosi delle informazioni contenute nella relazione clinica e trasmesse dalla famiglia.</li> <li>- l'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati;</li> <li>- la metodologia e le attività didattiche adeguate alle capacità dell'alunno;</li> <li>- le modalità di verifica dell'apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro...);</li> <li>- i criteri di valutazione adottati.</li> </ul> <p>I modelli per la stesura del PDP sono presenti in versione scaricabile nella sezione BES del sito dell'Istituto.</p>	<p>L'insegnante coordinatore di classe in collaborazione con il Cdc definisce le linee del PDP e ne cura la stesura materiale. La richiesta di consultazione della diagnosi va fatta alla Referente BES dell'Istituto. L'adozione delle misure stabilite nel PDP è collegiale. Periodicamente la necessità e l'efficacia delle strategie e delle misure introdotte va rivalutata, in modo condiviso con la famiglia, adattandole ai bisogni e all'evoluzione dello studente.</p> <p>Questa condivisione è necessaria al fine di un utilizzo maggiormente efficace, sia a casa che a scuola, degli strumenti compensativi.</p> <p>Su richiesta della famiglia è, inoltre, possibile che lo specialista possa partecipare alla stesura del PDP per la parte di sua competenza. In questi casi sarà necessario organizzare un apposito incontro, in orario extra scolastico, tra famiglia, docenti curricolari e specialista al fine di concordare il Piano Didattico Personalizzato che, pertanto, una volta completato porterà anche la firma dello specialista.</p>	<p><u>Entro il 30 novembre in presenza della certificazione/diagnosi già agli atti della Scuola.</u> Due copie firmate da tutti gli insegnanti del Cdc, da consegnare alla Referente BES, di cui una rimarrà agli atti della Scuola, l'altra da restituire alla famiglia debitamente protocollata e firmata dalla Dirigenza. Nel Registro dei verbali si annoterà l'incontro scuola-famiglia per accettazione/rinuncia e presa visione PDP. Per le diagnosi che giungono agli atti oltre il 30 novembre <u>il PDP va sempre redatto</u> anche se in prossimità del termine delle attività didattiche.</p>
<p><b>Relazione finale</b>  All'interno della relazione finale coordinata dovrà essere dato riscontro delle</p>	<p>Docenti del CdC in collaborazione. La stesura materiale spetta al docente coordinatore.</p>	<p>A fine anno.</p>

attività programmate nel PDP.		
<b>MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE</b>		
<p>La valutazione degli studenti è effettuata in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, formulazione della stessa domanda in differenti modalità...). Le verifiche vanno programmate informando lo studente. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi applicare, anche nelle verifiche le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile.</p>		
<b>ESAMI CONCLUSIVI NEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE</b>		
<p>In sede di esame le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente dovrà in ogni caso sostenere tutte le prove scritte, ma potrà avvalersi degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno. La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l'uso delle misure dispensative o dei tempi supplementari, facendo riferimento al <b>Piano Didattico Personalizzato (PDP)</b></p>		

**TABELLA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA TEMPSTICA PER ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI-**

**Sindrome ADHD (nota min.6013/2009), svantaggio culturale (Linee Guida stranieri 2006), famiglie in difficoltà, alunni in ospedale, istruzione domiciliare (l.285/1997, CM 353/1998), direttiva 27/12/2012, CM 8/2013 e nota 1551/2013.**

**RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO**

È compito della scuola rilevare la situazione di svantaggio sociolinguistico-culturale relativo all'apprendimento e attivare progettualità personalizzate che possono essere formalizzate in un PDP.

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p><b>Piano Didattico Personalizzato</b>            Percorso educativo basato sulle caratteristiche evolutive dello studente e finalizzato a adeguare il curriculum alle esigenze formative dello studente, per consentirne lo sviluppo delle potenzialità e la sua piena partecipazione. Indica gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio nonché la prevenzione dell'abbandono scolastico. Specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati da tutti gli insegnanti. Questo documento raccoglie:            - la descrizione della</p>	<p>Il docente coordinatore di classe cura la stesura del PDP concordato tra docenti, famiglia ed eventuali altri operatori; cura la relazione e il coordinamento del Consiglio di classe con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del PDP, dei risultati e della valutazione, promuovendo il coinvolgimento e la collaborazione. L'adozione delle misure è collegiale.</p>	<p>Ogni qualvolta il CdC rileva una situazione di svantaggio tale da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione. La condizione di svantaggio può essere determinata da:            a) particolari condizioni sociali o ambientali;            b) svantaggio linguistico-culturale.</p>

<p>situazione dell'alunno avvalendosi delle informazioni recepite;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati;</li> <li>- la metodologia e le attività didattiche adeguate alle capacità dell'alunno;</li> <li>- le modalità di verifica dell'apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro...);</li> <li>- i criteri di valutazione adottati.</li> </ul>		
<p><b>RELAZIONE COORDINATA FINALE</b> Riscontro delle attività programmate nel PDP.</p>	<p>Docenti curricolari. La stesura materiale spetta al Coordinatore di classe.</p>	<p>A fine anno.</p>

#### **MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE.**

Al momento della valutazione è necessario tenere conto dei **risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza.**

A tal fine è importante:

- individuare modalità di verifica;
- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva.

In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica; tuttavia, la valutazione dovrà tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato portato avanti nel corso d'anno.

#### **TABELLA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA TEMPISTICA PER ALUNNI STRANIERI**

- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848);
- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10/12/1948);
- Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU, 20 novembre 1959); Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176);
- Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976);
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976);
- Costituzione della Repubblica Italiana: art.10; C.M. n.5/94; Legge n.40, 06/03/1998; D.P.R. n. 394, 31/08/1999;
- Legge n. 189, 30/07/2002; Legge n. 53/2003 riguardante l'obbligo di personalizzazione dei piani di studio;
- Documento dell'ottobre 2007 La via italiana per la scuola interculturale;
- Norme per la valutazione 30/10/2008;
- Nota MIUR 8/1/2010 (PEP);
- Indicazioni Nazionali per il curricolo novembre 2012;
- Direttiva MIUR 27/12/2012;

- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri Febbraio 2014.
- Ordinanza ministeriale 4 giugno 2022, n. 156. Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l'anno scolastico 2021/2022.
- Ordinanza ministeriale 4 giugno 2022, n. 156. Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l'anno scolastico 2021/2022.

<b>MODALITA' DI ISCRIZIONE</b>		
<b>DOVE</b>	<b>QUANDO</b>	<b>DOCUMENTI NECESSARI</b>
PRESSO UFFICI DI SEGRETARIA	in qualsiasi momento dell'anno scolastico, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- di nascita;</li> <li>- permesso di soggiorno in Italia dei genitori e dei minori (i minori sprovvisti di permesso di soggiorno sono iscritti; essi proseguono regolarmente negli studi e conseguono validamente il titolo di studio, anche qualora gli accertamenti messi in atto dall'Amministrazione non diano alcun esito);</li> <li>- certificato di vaccinazione (la scuola può accettare autocertificazioni solo per fatti e condizioni che l'Amministrazione può accertare, ma allo stesso tempo l'assenza di validi documenti non può comunque, impedire l'iscrizione, come affermato al art. 45 del DPR n.394/99; il Ministero della Sanità con la circolare n.8 del 23/3/93 ha impartito disposizioni alle competenti A.S.L. per attivare le procedure tecnico-sanitarie necessarie in assenza di valida documentazione)</li> <li>- certificazione attestante la scolarità pregressa, tradotta e convalidata dal Consolato italiano presso il Paese d'origine; i documenti da presentare per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado possono essere sostituiti da un'autocertificazione in carta semplice. L'unico titolo che non può essere autocertificato, ma che continua a dover essere comprovato con idonea documentazione è quello relativo alla scolarità pregressa e agli eventuali titoli di studio conseguiti all'estero.</li> </ul>

### **INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLE CLASSI**

L'iscrizione ad una determinata classe di un alunno straniero sprovvisto di carriera scolastica pregressa riconoscibile va operata tenendo conto dell'età anagrafica e delle competenze raggiunte.

Il minore proveniente dall'estero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica (art.45 del D.P.R.n.394/99).

Laddove non si possano accertare le generalità del minore, si considerano valide quelle dichiarate.

Il collegio dei docenti (vedi CM 7/03/92) ha la facoltà di deliberare l'assegnazione ad una classe diversa tenendo conto:

- 2) dell'ordinamento di studi del Paese d'origine del richiedente;
- 3) delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- 4) del corso di studi eventualmente seguito;
- 5) del titolo di studio eventualmente posseduto (idoneamente certificato).

I requisiti elencati possono essere considerati anche in modo disgiunto; perciò, anche in mancanza di idonee attestazioni circa la scolarità pregressa, il collegio dei docenti può deliberare l'iscrizione tenendo conto delle "competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno", accertate mediante prove d'ingresso appositamente predisposte dagli insegnanti per saggiare il grado di conoscenza della lingua italiana, delle



lingue europee previste nell'insegnamento, delle abilità in matematica, etc. (vedi CM n° 363/94).

L'iscrizione può essere decisa dalla scuola per una classe diversa a quella corrispondente all'età anagrafica; per classe diversa s'intende non solo la classe inferiore, ma anche quella superiore. Naturalmente, l'individuazione della classe fatta dal collegio dei docenti, vale solo all'interno della scuola di competenza di quel collegio, dato che per l'iscrizione ad una scuola diversa è competente un altro collegio. Nel determinare la classe cui va iscritto l'alunno straniero sprovvisto di documentazione idonea, si deve tenere conto che una volta avviata, la sua carriera scolastica nella scuola pubblica italiana segue del tutto le norme generali e quindi, nel prosieguo di tempo, non si potranno più 'correggere' errori di valutazione iniziali. Il criterio dell'età deve restare quello prevalente nel decidere l'assegnazione alla classe; gli apprendimenti vanno, piuttosto, sostenuti con azioni di recupero individualizzate e con modalità flessibili di lavoro attuate nei primi mesi di ogni caso; l'eventuale perdurare di gravi carenze negli apprendimenti potrà essere valutata, a conclusione dell'anno scolastico ai fini di una non ammissione alla classe successiva.

La C.M. 205 del '90 raccomanda di limitare l'inserimento di alunni stranieri a "qualche unità per classe", per consentire ai docenti di seguire più da vicino tali alunni negli apprendimenti. L'assegnazione alla classe va quindi fatta in modo da distribuire, per quanto possibile, su più classi gli alunni stranieri (e nomadi), in modo da agevolarne l'inserimento. È importante che non si creino situazioni ghetto o di concentrazione di disagi che mettono in difficoltà il lavoro educativo e didattico di tutti i giorni e in prospettiva possono creare fenomeni di emarginazione e innescare dinamiche di ulteriori squilibri. (Allegato protocollo di accoglienza)

Funzione strumentale Greco Maria Olga

Dirigente Scolastica Sangeniti Giuseppe





